

**Legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 (BUR n. 53/1974)
(Novellazione)**

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, N. 4, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA.

Art. 1

La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, dal titolo "Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura" è rifinanziata per gli anni 1975 e 1976 con lo stanziamento delle somma di lire 1.700 milioni per ciascun anno.

Sui prestiti di conduzione di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, si applica il tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

Art. 2

Nei bilanci della Regione per gli esercizi 1975 e 1976 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo "Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura", con lo stanziamento di lire 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 594 iscritto per lo stesso importo e la stessa finalità nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Le somme stanziolate dalle leggi regionali 18 gennaio 1974, n. 4 e 7 maggio 1974, n. 27, per l'anno 1974 e quelle stanziolate dalla presente legge ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.